

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5919 del 19/12/2019
Oggetto	DPR 59/2013 - Società BOVINA srl con sede legale ed impianto in comune di Poggio Renatico (FE) loc. Chiesa Nuova. Modifica non sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi autorizzata con AUA DET-AMB-2016-1344 del 6/05/2016, modificata dalla DET-AMB-2019-3221 del 5/07/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6086 del 18/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 32736/2019/GV

**OGGETTO:** D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società BOVINA srl con sede legale ed impianto in comune di Poggio Renatico (FE), via Scorsuro n. 257 loc. Chiaesa Nuova. **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di **recupero di rifiuti non pericolosi**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2016-1344 del 6/05/2016, modificata dalla DET-AMB-2019-3221 del 5/07/2019.

#### LA RESPONSABILE

- Vista la comunicazione in data 29/10/2019 acquisita al PG/2019/166323 del 29/10/2019 di Arpae, della società BOVINA srl, nella persona di Rino Bovina, in qualità di legale rappresentante della ditta, con sede legale ed impianto in comune di Poggio Renatico (FE), via Scorsuro n. 257 loc. Chiesa Nuova, per la modifica non sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2016-1344 del 6/05/2016, modificata dalla DET-AMB-2019-3221 del 5/07/2019 ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Vista la nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, prot. 9377 del 6/08/2019, assunto al PG/2019/125556 del 8/08/2019, con cui si comunicava che alcune Tipologie di rifiuti, per i quantitativi autorizzati, rientrano tra quelle dell'allegato I del D.P.R. 151/2011, quindi da assoggettare al controllo dei Vigili del Fuoco;
- Preso atto che la comunicazione di **modifica non sostanziale** dell'attività consiste nell'eliminazione di alcune Tipologie di rifiuti autorizzate (6.5 – 6.6 – 6.11 – 10.2), e nella riduzione dei quantitativi istantanei autorizzati per altre Tipologie (1.1 – 6.1 – 9.1), e conseguente sostituzione della planimetria autorizzata;
- Richiamati i seguenti atti Arpae:
  - 1) DET-AMB- 2016-1344 del 6/05/2016 di Autorizzazione Unica Ambientale per attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

2) DET-AMB-2019-3221 del 5/07/2019 per aggiornamento dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi, in ottemperanza all'art. 6 comma 1 del DM 28 marzo 2018, n. 69, che ha comportato la modifica di prescrizioni riportate nell'atto sopracitato, per la matrice "RIFIUTI";

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la nota della società, assunta al PG/2019/65231 del 24/04/2019, di trasmissione dell'attestazione di versamento dei diritti annuali di iscrizione;
- Visto il DM n. 69 del 28/03/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi";

- Ritenuto di procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA DET-AMB-2016-1344 del 6/05/2016, modificata dalla DET-AMB-2019-3221 del 5/07/2019, sostituendo interamente il Paragrafo B) *RIFIUTI* con un nuovo Paragrafo B) *RIFIUTI*, e sostituendo l'Allegato "A" con un nuovo Allegato "A";

**Dato atto:**

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DET-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "*AUA ed autorizzazioni settoriali*";

**D I S P O N E**

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-1344 del 6/05/2016, modificata dalla DET-AMB-2019-3221 del 5/07/2019, adottate da Arpae -SAC di Ferrara, per la **modifica non sostanziale dell'attività di** recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, da

rilasciare da parte del SUAP del Comune di Poggio Renatico, alla società **BOVINA srl**, C.F 01648640389 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in ed impianto in comune di Poggio Renatico (FE), via Scorsuro n. 257, loc. Chiesa Nuova, come di seguito indicato:

Il paragrafo B) RIFIUTI dell'atto DET-AMB-2019-3221 del 5/07/2019, (che aveva modificato il paragrafo B) RIFIUTI dell'atto DET-AMB-2016-1344), viene sostituito dal seguente paragrafo B):

## I S C R I V E

al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi la ditta in oggetto, ai sensi dell'art. n. 216 - comma terzo - del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

**1.1 Tipologia:** rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi. **CER: 150101 – 150105 – 150106 – 200101**

1.1.3 **Attività di recupero:** messa in riserva R13

Quantitativi: t/anno 10, messa in riserva istantanea t. 4;

**3.1 Tipologia:** rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

**CER: 100210 – 120101 – 120102 – 150104 – 160117 – 170405 – 190102 – 190118 – 191202 - 200140**

3.1.3 **Attività di recupero:** messa in riserva R13

Quantitativi: t/anno 10, messa in riserva istantanea t. 5;

**3.2 Tipologia:** rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe

**CER: 110501 – 120103 – 120104 – 150104 - 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 191002 – 191203 - 200140**

3.2.3 **Attività di recupero:** messa in riserva R13

Quantitativi: t/anno 10, messa in riserva istantanea t. 5;

**6.1 Tipologia:** rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

**CER: 020104 – 150102 – 200139 – 191204 - 170203**

**6.1.3 Attività di recupero:** messa in riserva R13

Quantitativi: t/anno 10, messa in riserva istantanea t. 3;

**6.2 Tipologia:** sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche

**CER: 070213 – 120105 – 160119 – 160216 – 160306 - 170203**

**6.2.3 Attività di recupero:** messa in riserva R13

Quantitativi: t/anno 2, messa in riserva istantanea t. 1;

**7.1 Tipologia:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto **CER: 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 - 200301**

**7.1.3 Attività di recupero:**

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottfondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5).

Quantitativi: t/anno 15.000, messa in riserva istantanea t. 5.000;

**7.2 Tipologia:** rifiuti di rocce da cave autorizzate

**CER: 010408 – 010410 - 010413**

**7.2.3 Attività di recupero:**

f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottfondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);

Quantitativi: t/anno 600, messa in riserva istantanea t. 200;

**7.4 Tipologia:** sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

**CER: 101203 – 101206 - 101208**

**7.4.3 Attività di recupero:**

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) con frantumazione; macinazione, vagliatura per sottoporre i rifiuti alle seguenti operazioni di recupero:

d) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);

Quantitativi: t/anno 100, messa in riserva istantanea t. 40;

**7.6 Tipologia:** conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo

**CER: 170302 - 200301**

**7.6.3 Attività di recupero:**

b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)

c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

Quantitativi: t/anno 2.000, messa in riserva istantanea t. 400;

**7.11 Tipologia:** pietrisco tolto CER: **170508**

**7.11.3 Attività di recupero:** messa in riserva di rifiuti inerti (R13) con separazione delle frazioni indesiderate per sottoporre la frazione inerte alle seguenti attività di recupero:

c) frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea (R5);

d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);

Quantitativi: t/anno 3.000, messa in riserva istantanea t. 1.000;

**7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo CER: 170504**

**7.31-bis.3 Attività di recupero:**

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)

Quantitativi: t/anno 1.000, messa in riserva istantanea t. 1.000;

**9.1 Tipologia:** scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

CER: **030101 – 030105 – 150103 – 170201 - 191207 – 200138 - 200301**

9.1.3 **Attività di recupero:** messa in riserva (R13)

Quantitativi: t/anno 8, messa in riserva istantanea t. 3;

**9.2 Tipologia:** scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

CER: **030101 - 030105**

9.2.3 **Attività di recupero:** messa in riserva (R13)

Quantitativi: t/anno 2, messa in riserva istantanea t. 1;

**12.3 Tipologia:** fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie

CER: **010410 - 010413**

12.3.3 **Attività di recupero:** previa eventuale disidratazione, essiccamento, vagliatura, frantumazione, micronizzazione:

e) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)

Quantitativi: t/anno 100, messa in riserva istantanea t. 50;

**12.4 Tipologia:** fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito

CER: **010410 – 010413**

12.4.3 **Attività di recupero:** previa eventuale disidratazione, essiccazione, vagliatura, micronizzazione, compattazione, deferrizzazione:

e) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

Quantitativi: t/anno 100, messa in riserva istantanea t. 50;

e alle seguenti prescrizioni:

1) Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;

- 2) Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 69/2018 per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e smi, per il conglomerato bituminoso di cui al CER 170302 sottoposto alle attività di recupero di cui al punto 7.6.3 lettere b) e c);
- 3) E' fatto divieto alla società di ricevere rifiuti conferiti da privati cittadini;
- 4) Per i rifiuti di provenienza domestica, classificati di norma con il codice CER di cui alla voce 20 ... la ditta dovrà mettere a disposizione degli organi di controllo documentazione attestante accordi/contratti con il gestore affidatario del servizio pubblico;
- 5) Ai fini della tracciabilità dei rifiuti la ditta è tenuta a:
  - identificare le singole tipologie di rifiuti stoccati in cassoni secondo il rispettivo codice CER;
  - dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla decisione UE 955/2014 con particolare riferimento ai codici "a specchio" al fine di escludere la pericolosità degli stessi;
- 6) Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno, per la Classe 3 del DM 350/98, art. 1 comma 1;
- 7) La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 8) Il granulato di conglomerato bituminoso dovrà essere stoccato nell'area individuata nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A";
- 9) Le materie prime secondarie derivanti dall'attività di recupero R5 dei rifiuti dovranno essere stoccate nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A";

10) Il riutilizzo delle acque raccolte nella vasca di prima pioggia per la bagnatura dei cumuli dei materiali inerti potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- nei primi due anni di esercizio dell'attività la ditta dovrà effettuare almeno 4 autocontrolli con periodicità semestrale; decorso tale periodo le analisi dovranno essere effettuate almeno ogni due anni;
- i controlli delle acque dovranno rispettare i valori limite dei seguenti parametri:

IDROCARBURI TOTALI  $\leq 5$  mg/lit

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI  $\leq 0,2$  mg/lit

- in caso di superamento anche di un solo valore limite dei parametri sopra indicati la ditta dovrà smaltire le acque di prima pioggia come rifiuti, ai sensi della parte IV del Dlgs 152/2006, e mantenere gli autocontrolli con periodicità semestrale per un ulteriore biennio;
- le analisi effettuate presso laboratori accreditati dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno 5 anni;
- la ditta dovrà effettuare una manutenzione periodica per la pulizia della vasca dai sedimenti, per garantire l'efficacia del sistema depurativo; i sedimenti dovranno essere gestiti come rifiuti, ai sensi della parte IV del Dlgs 152/2006;

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2016-1344 del 6/05/2016, modificata dalla DET-AMB-2019-3221 del 5/07/2019, adottati da ARPAE - SAC di Ferrara, ai quali va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibito se richiesto agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, e sua successiva modifica, che non siano state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Poggio Renatico, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione agli Enti interessati.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

La Responsabile del Servizio  
d.ssa Marina Mengoli  
*firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**